

(N. 1036)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1950 (V. Stampato N. 628)

d'iniziativa dei Deputati COLASANTO, SANSONE, CACCIATORE e MERLONI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 MAGGIO 1950

Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici  
alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.

I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, nè superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.

#### Art. 2.

Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione

sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Con decreto motivato del Ministro per le poste e telecomunicazioni può essere negato il passaggio in pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.

I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'articolo 1.

#### Art. 3.

Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per an-

zianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.

Art. 4.

Dopo l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno co-

perti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di età e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**